

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1451-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1959 (Stampato n. 353)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 luglio 1959*

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il
31 gennaio ed il 7 marzo 1958

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche il presente Accordo si collega nei suoi precedenti alla materia delle eccedenze agricole, per le quali il Parlamento venne più volte investito di analoghi provvedimenti di ratifica.

Come per tali precedenti provvedimenti lo scambio di Note attuale si inquadra, a sua volta, nelle disposizioni legislative americane che abbiamo avuto l'onore di citare in nostre precedenti relazioni.

I. — ACCORDO 31 GENNAIO 1958.

In particolare l'Accordo (effettuato il 31 gennaio 1958) prevede la cessione all'Italia di cotone per l'importo di 5,5 milioni di dollari. Tale cessione è da riferirsi alla Sezione 402 del *Mutual Security Act* del 1956, che autorizza il Presidente degli Stati Uniti ad assegnare ai Paesi amici eccedenze agricole contro pagamento nella valuta del Paese beneficiario, valuta da utilizzarsi successivamente per il pagamento di prodotti forniti dal Paese beneficiario a terzi Paesi che fruiscono dei programmi di assistenza degli Stati Uniti.

Detto scambio di Note fa seguito agli Accordi conclusi il 27 febbraio 1956 e 30 gennaio 1957, alle stesse condizioni di tali Accordi.

L'Accordo presenta degli aspetti particolarmente positivi per l'Italia dato che permette, da un lato, di importare il cotone senza esborso di valuta, dall'altro di collocare prodotti italiani, per un importo superiore ai 3,4 miliardi di lire, sui mercati costituiti dai Paesi che fruiscono dall'assistenza americana, con conseguenti favorevoli ripercussioni per la nostra penetrazione commerciale sui mercati stessi.

II. — ACCORDO 7 MARZO 1958.

D'altra parte, l'Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti di America, firmato a Roma il 7 marzo 1958, ed il relativo scambio di Note e *Memorandum* di intesa si inquadrano nel programma americano di cessione delle eccedenze agricole, programma disciplinato dall'*Agricultural Trade Development and Assistance Act* (legge U. S. A. 480).

Tale legge, al titolo I, autorizza il Presidente degli Stati Uniti a cedere a Paesi amici eccedenze agricole contro pagamento nelle rispettive valute. L'Italia ha già stipulato, negli anni scorsi, Accordi con gli Stati Uniti in base alla legge predetta per importi che furono descritti in precedenti atti.

L'Accordo concluso il 7 marzo 1958 prevede la cessione all'Italia di prodotti agricoli americani, ed il finanziamento dei relativi noli transoceanici, per un ammontare complessivo di 25 milioni di dollari.

Il controvalore in lire dei suddetti 25 milioni di dollari è stato destinato come segue:

a) in prestito quarantennale al Governo italiano, per la realizzazione di programmi di sviluppo economico;

b) per prestiti da effettuare, tramite l'*Export-Import Bank*, a ditte private americane ed italiane per investimenti in Italia.

Da notare che, prima di concedere i prestiti predetti, l'*Export-Import Bank* dovrà ottenere il gradimento del Governo italiano;

c) per spese varie del Governo degli Stati Uniti in Italia.

Anche con il presente Accordo, pertanto, viene confermata la prassi, iniziata con l'Accordo 30 ottobre 1956, di destinare il 75 per cento del fondo di contropartita allo sviluppo dell'economia italiana.

Lo scambio di Note aggiuntivo all'Accordo, egualmente sottoscritto il 7 marzo 1958, definisce la disciplina degli acquisti « normali » sul mercato americano, da parte italiana, nel settore dei prodotti oggetto dell'Accordo, nonché la destinazione delle somme a disposizione del Governo italiano e di quello americano. Al riguardo viene stabilito che le somme a disposizione del Governo italiano saranno utilizzate per potenziare lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione nel meridione d'Italia.

Infine, il *Memorandum* concerne la procedura da seguire per la concessione del gradimento italiano circa i prestiti che l'*Export-Import Bank* effettuerà a ditte private, nel quadro dell'Accordo.

Pertanto, l'Accordo italo-statunitense del 7 marzo 1958, mentre da un lato consente all'Italia l'importazione di prodotti agricoli, e particolarmente di cotone, senza esborso di valuta, dall'altro costituisce un notevole contributo ai programmi di sviluppo della economia meridionale ed insulare.

Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto alla nostra ratifica è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, che, lo ha trasmesso alla Presidenza della Camera in data 14 luglio 1959 e nulla si oppone a che, da parte della Camera, si voti favorevolmente il disegno di legge.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Scambio di Note relativo all'Accordo del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato in Roma il 31 gennaio 1958;

Accordo sui prodotti agricoli in base al Titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e successivi emendamenti, con relativo Scambio di Note e *Memorandum* d'intesa, concluso in Roma il 7 marzo 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'Accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.